



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Provincia di Venezia -

Dirigente del Servizio:	Geom. Carlo Pajaro
Resp. del Procedimento:	Geom. Carlo Pajaro
Resp. dell'Istruttoria:	Dott. Carlo Maso

ORDINANZA N. 18 DEL 31.03.2015

Prot. n. 0005106/2015

Spett. Ditta
Ristorante Pizzeria La Caravella
di Marzaro Giancarlo
Via Caltana, 44
30036 S. Maria di Sala (VE)

Oggetto: Ordinanza ingiunzione relativa a sanzione dell'ULSS 13 n. 43 (r. v. 2) del 12.01.2015 nei confronti della ditta Ristorante Pizzeria La Caravella di Marzaro Giancarlo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato il verbale di violazione amministrativa n. 43 (r. v. 2) prot. n. 03.12/2069NAD1500P del 12.01.2015, emesso dall'Azienda U.L.S.S. n. 13 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, a carico della Ditta Ristorante Pizzeria La Caravella di Marzaro Giancarlo, nato a Santa Maria di Sala (VE) il 25.07.1950, residente a Santa Maria di Sala in Via Gorgo n. 4/D, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a S. Maria di Sala (VE) in Via Caltana n. 44, riguardante la violazione del Reg. CE 852/04, violazione sanzionata dall'art. 6 co. 8 del D. Lgs. 193/07 per aver omesso di applicare le corrette procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema H.A.C.C.P;

Preso atto che il titolare, Sig. Marzaro Giancarlo, entro i termini di legge è stato sentito dal Sindaco ed ha fatto pervenire in data 12.02.2015 - prot. n. 0002171/2015 degli scritti difensivi in merito al verbale sopraccitato chiedendo all'Autorità competente di rivedere la sanzione comminata;

Sentito in merito il Sindaco, che in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dall'art. 19 della Legge 689/91, può ridurre o comunque intervenire sull'aspetto economico delle sanzioni;

Ritenuto pertanto di accogliere le memorie difensive presentate dalla ditta Ristorante Pizzeria La Caravella di Marzaro Giancarlo, applicando, valutati i criteri di cui all'art. 11 della Legge n. 689/81 e quale somma ritenuta equa, il minimo della sanzione amministrativa prevista per la violazione di cui al verbale succitato;

Visti i Regolamenti CE 852/04 e 853/04;
Disto il D. Lgs. 06 novembre 2007, n. 193;
Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Ristorante Pizzeria La Caravella di Marzaro Giancarlo, nato a Santa Maria di Sala (VE) il 25.07.1950, residente a Santa Maria di Sala in Via Gorgo n. 4/D, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a S. Maria di Sala (VE) in Via Caltana n. 44, di pagare, quale sanzione per l'infrazione di cui al verbale di violazione amministrativa n. 43 (r. v. 2) prot. n. 03.12/2069NAD1500P del 12.01.2015, emesso dall'Azienda U.L.S.S. n. 13 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, la somma complessiva di € 1.000,00= (mille/00);

INGIUNGE

alla Ditta interessata di versare la somma complessiva di € 1.000,00= (mille/00) tramite versamento sul c.c.p. n. 15453301 intestato al Comune di Santa Maria di Sala - Servizio Tesoreria oppure tramite bonifico bancario a favore del Comune di Santa Maria di Sala - Servizio Tesoreria Codice IBAN: IT5600359901800000000132953 (specificare la causale indicando gli estremi del verbale e della presente Ordinanza-Ingunzione), nei termini di **trenta** giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, pena l'esecuzione forzata a norma dell'art. 27 della Legge 689/81.

DISPONE

1. che la ditta interessata comunichi all'Ufficio Attività Produttive del Comune l'avvenuta oblazione della sanzione presentando copia della ricevuta;
2. di trasmettere per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza copia del presente provvedimento all'Azienda U.L.S.S. n. 13 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione;
3. di notificare il presente atto alla parte interessata in indirizzo.

Avverso la presente ordinanza è ammessa opposizione al Giudice di Pace c/o il Tribunale Ordinario - Sezione di Mestre entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi della Legge 689/81.

Altresì, è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Carlo Pajaro

